



Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale N° 25 del 28 Settembre 2012

**IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE È INTEGRALMENTE
CONSULTABILE PRESSO IL SITO INTERNET DELLA DIVISIONE ALL'INDIRIZZO:**

www.lnd.it

Indirizzo Postale: Via Po, 36 – 00198 Roma
Sede Uffici: Corso d'Italia 35/b-00198 Roma
Tel. 06 85213453/2
Fax 06 85213427

CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA

STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

REGOLAMENTO

FASE NAZIONALE

La Divisione Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale del Campionato Primavera per la stagione sportiva 2012/2013, riservato alle squadre come di seguito indicato:

entro e non oltre il 15 aprile 2013, i Comitati Regionali dovranno comunicare alla Divisione Calcio Femminile i nominativi delle **DUE** Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale:

- **una Società partecipante con la prima squadra ai Campionati Nazionali di Serie A/A2 che avrà ottenuto il miglior posizionamento in classifica**
- **una Società partecipante al Campionato Regionale con la prima squadra che avrà ottenuto il miglior posizionamento in classifica.**

1. FASE NAZIONALE- MODALITA' DI SVOLGIMENTO

La fase Nazionale si svolgerà con triangolari e/o accoppiamenti a carattere di viciniorietà distinti sia per le squadre delle Società appartenenti ai Campionati Nazionali, sia per quelle appartenenti ai Comitati Regionali.

Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alle semifinali e finali.

La gara di finale, valida per l'assegnazione del titolo "Campione Primavera Nazionale" e quella di finale valida per l'assegnazione del titolo "Campione Primavera delle Regioni", saranno entrambe disputate in unica gara in campo neutro.

Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà luogo all'esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.

L'ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Divisione Calcio Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara in casa la squadra che, nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.

Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in caso o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dalla Divisione.

a) triangolari

- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a cura della Divisione, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Saranno attribuiti punti tre in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in caso di sconfitta.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- **punti ottenuti negli incontri disputati;**
- **della migliore differenza reti;**
- **del maggior numero di reti segnate;**
- **del maggior numero di reti segnate in trasferta;**
- **persistendo ulteriore parità fra due o più squadre, verrà effettuato il sorteggio a cura della Divisione Calcio Femminile.**

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

2. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Le Società partecipanti dovranno essere esclusivamente formate da calciatrici nate dal 1° gennaio 1994 in poi, e che, comunque abbiano compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso, purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 – comma 3 delle N.O.I.F.

E' consentito l'impiego di **DUE** atlete fuori quota, nate dal 01.01.1993.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si riporta sotto indicato quanto comunicato a C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 2 luglio 2012 - punto 3) pag. 6 c) - Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età - 5° capoverso:

“In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore”.

3. SOSTITUZIONE CALCIATRICI

Durante le gare potranno essere sostituite **cinque calciatrici** per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni società dovrà indicare sulla distinta i nominativi di un numero massimo di diciotto calciatrici, da consegnare all'arbitro prima della gara.

4. GIORNO ED ORARIO DI GARA

Domenica in orario ufficiale

La Divisione può disporre variazioni per motivi di carattere organizzativo.

5. UFFICIALI DI GARA

Per la fase Nazionale l' A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di viciniorietà.

6. DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina della disputa delle gare, per l'applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinnanzi ai competenti Organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ed agli organismi disciplinari competenti.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti di calciatrici, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa.

Nell'ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo d'incidenza, nell'ambito dell'attività ufficiale della Società con la quale risulta tesserata la calciatrice.

Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitto dall'Organo di Giustizia Sportiva.

Le tasse di reclamo sono fissate in € 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 200,00 per quelli proposti alla Corte di Giustizia Federale.

7. SANZIONI

Le ammonizioni inflitte durante la **Seconda Fase** non saranno cumulabili con quelle irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionale e **dalla Divisione Calcio Femminile.**

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

8. RINUNCIA GARE

Nella Fase Nazionale, nel caso di rinuncia da parte di una Società della disputa della gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e verrà altresì applicata l'ammenda di € 2.600,00, ed inoltre la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

9. ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Primavera hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

10. APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Publicato in Roma il 28 settembre 2012 ed affisso all'albo della Divisione Calcio Femminile.

Il Segretario
(Patrizia Recandio)

Il Commissario Straordinario
(Carlo Tavecchio)